

ACCORDO CONTRATTUALE DIRIGENTI FORMEZ 1997/1999

Premesso:

- che il Formez, per la sua natura e per la sua mancata iscrizione ad alcuna Organizzazione Sindacale datoriale firmataria del CCNL dei Dirigenti Industriali, non è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali dalle stesse stipulati e in particolare quello dei Dirigenti Industriali;
- che attualmente il rapporto di lavoro è disciplinato dall'accordo aziendale del 21 marzo 1991 che richiama, salve le modifiche ed integrazioni dell'accordo stesso, il CCNL del 3/10/1989 (con le successive variazioni di cui all'accordo del 18/2/1992);
- che le parti intendono procedere al superamento di tale disciplina collegando il rapporto di lavoro dei Dirigenti del Formez alla dinamica della contrattazione collettiva nazionale per i Dirigenti Industriali;
- che, allo scopo di consentire il turn-over, l'Amministrazione medesima definirà, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei dirigenti, forme di incentivazione all'esodo;
- che in data 19 novembre 1997 la Confindustria e la FNDAI hanno stipulato un accordo sulla parte economica per il triennio 97/99, intendendo contestualmente prorogare la parte normativa del CCNL del 27 aprile 1995 fino al 31.12.99;

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 il rapporto di lavoro dei Dirigenti Formez in servizio alla data di stipula del presente accordo, è regolato dal CCNL dei Dirigenti Industriali del 27 aprile 1995 e suoi successivi rinnovi ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente accordo.
2. I trattamenti economici di miglior favore, rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL, vengono congelati in cifra e corrisposti come assegno "ad personam", nell'ambito di quanto stabilito ai successivi punti.
3. Relativamente agli incrementi retributivi di fatto per il triennio 97/99, si conviene che:
 - a) sulla base di quanto indicato nel CCNL 27 aprile 1995 come prorogato con l'accordo Confindustria/FNDAI del 19.11.97, il trattamento economico mensile di fatto percepito al 31.12.96 viene incrementato:
 - di L. 200.000= per il periodo 1.11.97-31.12.98,
 - di L. 500.000= per il periodo 1.1.99-31.12.99;
 - b) in aggiunta, vengono riconosciute, sulla base del presente accordo:
 - L. 100.000= per il periodo 1.1.97-31.10.97,
 - L. 300.000= per il periodo 1.11.97-31.12.98,
 - L. 192.000= per il periodo 1.1.99-31.12.99;
 - c) che pertanto gli incrementi retributivi di fatto a regime per i periodi predetti nel triennio 1997/1999 seguiranno il sottoindicato andamento (cfr. all. 1):
 - L. 100.000= mensili dal 1.1.97 al 31.10.97;
 - L. 500.000= mensili dal 1.11.97 al 31.12.98;

wre *CF* *R*

- L. 692.000= mensili dal 1.1.99 al 31.12.99.

- d) in applicazione del CCNL, viene riconosciuto un importo una-tantum di L. 1.000.000= per il periodo di carenza contrattuale 1 gennaio - 31 ottobre 1997;
- e) l'Amministrazione riconosce a ciascun dirigente in servizio alla data di stipula del presente accordo un ulteriore importo una-tantum di L. 4.900.000=;
- f) l'eccedenza di L. 192.000= rispetto agli incrementi derivanti dalla applicazione di quanto previsto dal CCNL, che si andrà a determinare al 31.12.99, non verrà riassorbita dai successivi miglioramenti economici.

Ogni altra disciplina in atto alla data del 1° gennaio 1997, fatti salvi i trattamenti riconosciuti a titolo individuale (assegno personale ed assegno personale per adeguamento), deve intendersi sostituita da quella prevista dal CCNL.

Circa le modalità di corresponsione, viene stabilito che:

- l'una-tantum di cui al punto d), unitamente alle maggiorazioni di cui al punto a) con i relativi arretrati, vengano corrisposte al più tardi con la retribuzione del mese successivo a quello di stipula del presente accordo;
- le maggiorazioni di cui al punto b) con i relativi arretrati, vengano corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 1998;
- l'una-tantum di cui al punto e) venga corrisposta con la retribuzione di marzo 1999.

4. Con effetto dalla data di stipula del presente accordo, i dirigenti del Fornez vengono inquadrati in un unico livello. L'elemento di differenziazione tra loro è costituito dal superminimo integrativo aziendale, commisurato alla graduazione della posizione organizzativa ricoperta, delle funzioni svolte e delle responsabilità connesse nonché al grado di pregressa esperienza, di valore variabile tra un minimo del 60% ed un massimo del 120% della retribuzione-base del CCNL.

Nelle more della definizione della pianta organica dei dirigenti del Fornez, e ferme restando le successive intese che si renderanno necessarie a seguito della riorganizzazione del Centro, vengono al momento individuate due diverse posizioni di responsabilità: nella prima vengono collocati i dirigenti già definiti di 2^a fascia; nella seconda, i dirigenti già definiti di 1^a fascia.

Nelle more di cui sopra, ai primi viene attribuita un superminimo pari al 90% della retribuzione-base del CCNL, ai secondi, un superminimo pari al 60% della retribuzione-base del CCNL.

I valori predetti verranno scomputati, per i dirigenti attualmente in servizio, dall'assegno personale di cui al precedente punto 2.

Nel caso di nomina a dirigente di un dipendente del Centro, questi, una volta definito il valore del proprio superminimo, manterrà come assegno ad personam l'eventuale eccedenza economica di miglior favore.

Per effetto di quanto sopra esposto, i trattamenti retributivi dei dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo assumeranno le connotazioni di cui alle tabelle allegate (all. 2).

unl C. S.



5. Dal 1999 vengono costituiti un "fondo obiettivi e risultati", destinato al riconoscimento economico del livello di qualità dei risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi prefissati attinenti alla sua posizione, e un fondo per favorire la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente in funzione della posizione ricoperta. La dotazione dei fondi predetti, a totale carico dell'Amministrazione, verrà successivamente stabilita, d'intesa tra le parti, in sede di predisposizione del bilancio per l'esercizio 1999.
6. In deroga a quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dal CCNL, limitatamente ai termini di preavviso, questi ultimi, per i soli dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, rimangono confermati, in caso di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, in 24 mesi per i tre mesi successivi alla definizione dei meccanismi di incentivazione all'esodo di cui al successivo punto 11 e comunque non oltre il 28 febbraio 1999. Decorso i tre mesi, ovvero dal 1 marzo 1999, per tutti i dirigenti i termini di preavviso saranno quelli previsti dal CCNL.
7. Il dirigente ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie retribuite per ogni anno solare, disciplinate in via generale secondo quanto già in vigore nel Formez. Il dirigente ha inoltre diritto al recupero delle festività abolite ovvero non godute secondo la disciplina in vigore nel Centro.

Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie in funzione delle esigenze di servizio e provvedere, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza, affinché sia garantita, in caso di sua assenza, la continuità dell'attività dell'ufficio a lui affidato.

Tenuto conto della particolare attività del Centro, le ferie dovranno essere godute entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono. Decorso tale termine, non verrà corrisposta al dirigente l'indennità sostitutiva per ferie non godute.

Le ferie non godute entro il predetto termine per motivata richiesta dell'Amministrazione ovvero per maternità e gravi motivi di salute, dovranno essere godute improrogabilmente entro il trimestre successivo. Decorso tale ulteriore periodo, l'Amministrazione non corrisponderà l'indennità sostitutiva salvo il caso in cui sussistano gli impedimenti sopra indicati.

8. Ferma restando la disciplina in vigore nel Formez in materia di missioni, la relativa diaria, per i dirigenti, viene stabilita in L. 118.000= per missioni sul territorio nazionale e in L. 198.000= per missioni all'estero.
Viene altresì stabilito che, in occasione di missioni di un giorno nel territorio comunale di una delle sedi del Centro (intendendosi, per la sede di Arco Felice, anche il territorio comunale di Napoli), venga corrisposta una diaria di L. 76.000=
9. Ai dirigenti viene riconosciuto un buono mensa giornaliero di L. 17.000=, erogato secondo le attuali modalità vigenti nel Centro.


url  

10. A parziale modifica di quanto stabilito dal CCNL, viene stabilito in mesi 12 il periodo massimo di aspettativa per motivi personali.


11. L'Amministrazione si impegna ad aprire, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, il confronto con la controparte allo scopo di definire:
- forme e meccanismi per incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di impiego allo scopo di favorire il turn-over;
 - la regolazione per il godimento delle ferie residue al 31.12.92, anche in funzione dei meccanismi incentivanti per l'esodo di cui al punto precedente;
 - meccanismi e criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche in relazione al riconoscimento delle forme incentivanti previste;
 - meccanismi di accesso al fondo per la formazione;
 - forme e meccanismi di informazione e di partecipazione dei dirigenti per la definizione e l'attuazione delle scelte aziendali.

Roma, 8 luglio 1998


Per la F.N.D.A.I.



Per la R.S.A. Dirigenti Formez



Per il Formez



ALL. 1

		CCNL	accordo aziendale	totale a regime
1997	GEN		100.000	100.000
	FEB		100.000	100.000
	MAR		100.000	100.000
	14^		100.000	100.000
	APR		100.000	100.000
	MAG		100.000	100.000
	GIU		100.000	100.000
	LUG		100.000	100.000
	15^		100.000	100.000
	AGO		100.000	100.000
	SET		100.000	100.000
	OTT		100.000	100.000
	NOV	200.000	300.000	500.000
	13^	200.000	300.000	500.000
DIC	200.000	300.000	500.000	
1998	GEN	200.000	300.000	500.000
	FEB	200.000	300.000	500.000
	MAR	200.000	300.000	500.000
	14^	200.000	300.000	500.000
	APR	200.000	300.000	500.000
	MAG	200.000	300.000	500.000
	GIU	200.000	300.000	500.000
	LUG	200.000	300.000	500.000
	15^	200.000	300.000	500.000
	AGO	200.000	300.000	500.000
	SET	200.000	300.000	500.000
	OTT	200.000	300.000	500.000
	NOV	200.000	300.000	500.000
	13^	200.000	300.000	500.000
DIC	200.000	300.000	500.000	
1999	GEN	500.000	192.000	692.000
	FEB	500.000	192.000	692.000
	MAR	500.000	192.000	692.000
	14^	500.000	192.000	692.000
	APR	500.000	192.000	692.000
	MAG	500.000	192.000	692.000
	GIU	500.000	192.000	692.000
	LUG	500.000	192.000	692.000
	15^	500.000	192.000	692.000
	AGO	500.000	192.000	692.000
	SET	500.000	192.000	692.000
	OTT	500.000	192.000	692.000
	NOV	500.000	192.000	692.000
	13^	500.000	192.000	692.000
DIC	500.000	192.000	692.000	
		11.100.000	9.480.000	20.580.000

Handwritten signature and initials

Handwritten signature